Ordinanza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di contratto di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo *ex* art. 117 del d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non ricorre nel caso in cui il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche sono illustrate chiaramente nel frontespizio del contratto.

In tema di contratto di *leasing*, sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il testo del contratto riporti il "tasso leasing", mentre il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori; inoltre, eventuali difformità tra il tasso di leasing e quello in concreto praticato non rappresentano vizi idonei a incidere sulla validità del contratto.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice,

avverso l'ordinanza che ha disposto il rilascio dell'immobile alla medesima
concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto di leasing*.*

Ord. 05.02.2021Download
(Massime a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo *ex* art. 117 d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non può ritenersi sussistente qualora il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche siano illustrati chiaramente nel frontespizio del contratto.

Sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il contratto di *leasing* riporti il "*tasso leasing*", in quanto il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso dalla parte utilizzatrice di un contratto di leasing *immobiliare avverso l'ordinanza che aveva disposto*

il rilascio dell'immobile alla medesima concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto.

Ord. 05.02.2021Download
(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 20 marzo 2019 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

In tema di contratto di locazione finanziaria, l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

In tema di locazione finanziaria, nel caso in cui: a) il costo di acquisto del bene; b) i tassi applicati, corrispettivi e moratori, c) il numero e l'ammontare delle rate, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo modifiche successive concordate dalle parti; d) il corrispettivo globale del *leasing*,

dato dalla sommatoria delle rate mensili, e) l'ammontare del corrispettivo dell'opzione
d'acquisto e il regime fiscale applicato al contratto, siano indicati sin dall'origine
del rapporto contrattuale deve ritenersi pienamente soddisfatta la prescrizione
di cui all'art. 117, co. 4, TUB, per la quale devono essere indicati in
contratto "*il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati,*
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora", mentre non è richiesta l'esplicita determinazione del TAEG. Infatti
il TAEG e l'ISC non rientrano nel contenuto tipico determinato del contratto di
locazione finanziaria secondo le prescrizioni che la Banca d'Italia ha adottato
in attuazione dell'art. 117, co. 8, TUB.

I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso da una s.r.l. nei confronti della società di leasing, con cui
chiedeva la trasformazione del contratto di locazione finanziaria da oneroso a
gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. per effetto del riscontro dell'usurarietà
del tasso mora e l'accertamento della nullità della clausola relativa al tasso
di interesse.

Sent. 20.03.2019Download
(Massime
a cura di Marika Lombardi)